

PROC. UNITARIO N. 798-1/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE XIV CIVILE**

riunito in camera di consiglio e così composto:  
dott. Stefano Cardinali - presidente  
dott. Vittorio Carlomagno - giudice  
dott. Marco Genna - giudice delegato relatore  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di:  
**LISI Alessio**, nato a Roma il 09.12.1975 (**C.F. LSILSS75T09H501D**), assistito dall'Avv. Daniele Restori del Foro di Parma, presso il cui studio, in Parma, viale Fratti n. 7, è elettivamente domiciliato.

Letto il ricorso depositato il 30.05.2023 con il quale il Sig. Alessio Lisi ha richiesto sia dichiarata aperta nei suoi confronti la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 CCII;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che, essendo il ricorso stato presentato dal debitore, non si ritiene necessaria la sua audizione;

rilevato che al ricorso è allegata relazione redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Associazione ADR - Segretariato Sociale di Roma, nella persona del Gestore della Crisi dott. Alfonso Lanfranconi, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, che, come previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, ha illustrato la





esistono ragioni plausibili per escludere dall'ammissione a detta procedura liquidatoria il debitore che abbia posto in essere atti fraudolenti o che abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni;

rilevato che il ricorrente ha messo a disposizione dei creditori il reddito derivante dalla propria attività lavorativa, detratto quanto occorre per il mantenimento suo e del suo nucleo familiare, quantificato in Euro 1.000 al mese, importo da ritenere congruo se rapportato alla spesa mensile media di un nucleo familiare composto da quattro componenti (di cui due minori). Il versamento mensile della quota del reddito lavorativo è stato garantito dalla madre del ricorrente, Sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~, la quale ha sottoscritto il ricorso e si è impegnata a garantire il versamento della somma mensile da destinare ai creditori;

ritenuto quanto alla determinazione dell'importo del reddito da non ricomprendere nella liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 CCII, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato, previa presentazione dell'istanza e acquisito il parere del liquidatore;

rilevato che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3 CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti;

rilevato che ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

PQM

Visti gli artt. 1, 2, 268, 269, 270 CCII,

dichiara l'apertura della liquidazione controllata di:

**LISI Alessio**, nato a Roma il 09.12.1975 (**C.F. LSILSS75T09H501D**);

NOMINA



giudice delegato il dott. Marco Genna;

NOMINA

liquidatore l'O.C.C. dott. Alfonso Lanfranconi;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10 comma 3 CCII;

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per i crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE

a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Roma, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

DISPONE

a cura del liquidatore, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti;

DICHIARA

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al ricorrente ed al liquidatore nominato;

DISPONE



invece che la presente sentenza sia notificata, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni del debitore.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione XIV Civile del Tribunale, il 14.06.2023.

Il giudice estensore

Il presidente

